

A tutti i Clienti
in indirizzo

SPECIALE

“Proroga Spesometro” del 21/12/2011

Prot. doc.: 1382/2011

L’Agenzia delle entrate, **preso atto delle difficoltà operative sollevate dai soggetti titolari di partita Iva e, al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico**, (provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011), ha **POSTICIPATO AL 31 GENNAIO 2012 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a Euro 25.000, riferita al periodo d’imposta 2010** (art. 21 D.L. 31 maggio 2010).

L’art. 21 del D.L. 78/2010 (attuato con provvedimento direttoriale del 22.12.2010), come noto, **ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000**. Nonostante il termine per il primo invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo almeno pari a euro 3.000 (per l’anno 2010 tale soglia è pari ad euro 25.000), di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, fosse stato posticipato al 31 dicembre 2011, rimangono sul “tappeto” una serie di problemi operativi ed applicativi. Si pensi, per esempio, a quali dati trasmettere nei casi più diffusi di acquisti ripetuti da un medesimo fornitore o nei casi di cessione ad uno stesso cliente? Ed ancora quando è configurabile un contratto di compravendita, quando uno di somministrazione? Come comportarsi in caso di vendite con consegne ripartite?.

Le motivazioni alla base della proroga, per le operazioni compiute nel periodo d’imposta 2010 come si legge nel provvedimento stesso, sono, ad ogni modo, soprattutto quelle di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico che le aziende e gli operatori in genere devono eseguire per consentire l’inoltro delle informazioni richieste.

Va rilevato, infine, che rimane fermo (per ora), invece, il termine del 30 aprile, che varrà per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Asset studio S.r.l.
STUDIO TUFARIELLO